

□ Interrogazione n. 477

presentata in data 1 settembre 2017

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Conferimento incarico ai sensi dell’articolo 21, comma 3bis della legge regionale n. 20/2001”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- La legge regionale n. 20/2001, all’articolo 21 comma 3bis, prevede che *“Il Presidente della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da apposita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale”*;
- Con deliberazione n. 1137 del 27/09/2016 la Giunta regionale ha approvato le linee guida inerenti lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi dell’articolo 21, comma 3bis, della L.r. n. 20/2001 prevedendo, tra l’altro, che i *“consulenti sono individuati senza obbligo di selezione, su scelta del Presidente che decide intuitu personae sulla base della valutazione dell’esperienza e/o competenza”*;

Rilevato che:

- Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8/pres del 17 gennaio 2017 si è conferito un incarico di consulenza ai sensi della normativa indicata in oggetto, al Sig. B. A. per svolgere le attività di supporto nell’ambito della materia sanitaria – rapporti con Asur oggetto delle politiche istituzionali della Regione quali l’analisi del sistema dei costi e dei centri di spesa e l’elaborazione di linee guida per ottenere efficienza ed efficacia del sistema sanitario in raccordo con la Direzione generale Asur e con l’Agenzia sanitaria regionale;

Considerato che:

- Il decreto legislativo n. 165/2001 all’articolo 7, commi 6 e 6bis, disciplina il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo con l’indicazione dei presupposti di legittimità;
- La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 14 dicembre 2014 chiarisce l’applicazione dell’articolo 5, comma 9 del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n. 90/2014, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza ed afferma che rimangono *“ovviamente ferme le disposizioni vigenti relative ai requisiti ed alle modalità di scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi e cariche e alle procedure di conferimento (quali quelle contenute nel citato articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001)”*;

Evidenziato che:

- La Corte costituzionale con sentenza n. 53/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte n. 7/2011 ed ha affermato che *“in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. 165/2001 è a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale del tutto privo di qualificazione.”* Afferma ancora la Corte che essa ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza, al fine concludere la Corte di scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni”.
- Anche la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 2/2014 ha affermato che *“l’assegnazione diretta deve rappresentare un’eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico con riferimento all’ipotesi in*

concreto realizzatasi, e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito “della particolare urgenza” connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico, ovvero quando l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incarico. Ne può legittimare l’esclusione della procedura comparativa il riferimento a leggi speciali regolanti settori diversi dell’azione amministrativa.”

- La Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 98/2015, ha rilevato, infine, che *“il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:*
 1. procedura comparativa andata deserta,
 2. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo,
 3. assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico.”

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- Se l’incarico esterno conferito ai sensi del decreto n. 8/pres del 17 gennaio 2017 è legittimo e se rispetta la procedura di conferimento prevista dalla normativa statale vigente;
- Se ritiene legittima la deliberazione di Giunta regionale n. 1137 del 27 settembre 2016 che approva le linee guida inerenti lo svolgimento di attività di consulenza o, in caso contrario, se intende annullarla;
- Sulla base di quali competenze ha scelto il soggetto incaricato ai sensi del citato decreto n. 8/pres e gli ha conferito l’attività di consulenza;
- Se il soggetto incaricato possiede i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per accedere ai pubblici uffici.